

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 39/C

N. 40/C

N. 41/C

(2001-2002)

Riunioni del

14 giugno 2002

20 giugno 2002

24 giugno 2002

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2002

1 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF PATERNO'/FOGGIA DEL 9.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 12.6.2002)

Il Foggia Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 249/C del 12 giugno 2002, con la quale veniva respinto il ricorso contro la delibera del Giudice Sportivo di omologazione del risultato della gara del 9 giugno 2002 fra il Foggia Calcio ed il Paternò Calcio, terminata con il punteggio di 0-0.

La reclamante chiede l'annullamento della impugnata decisione della Commissione Disciplinare e l'assegnazione della vittoria per 2-0 nella suindicata gara previo, eventualmente, incarico all'Ufficio Indagini per l'accertamento "delle gravi violazioni commesse dalle parti".

La vicenda trae origine dal fatto che il calciatore Clemente Pietro, tesserato dalla società Paternò in data 8.8.2001, è stato ceduto in prestito al Gela l'8.1.2002 e che, con provvedimento del Collegio Arbitrale del 10.5.2002, tale secondo contratto è stato dichiarato risolto per morosità. Ai sensi dell'art. 17 dell'accordo collettivo, la risoluzione del contratto ha determinato il ripristino dell'originario rapporto fra la società cedente ed il calciatore, risultando adempita la condizione dell'integrale pagamento delle competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate.

Sostiene il Foggia Calcio che tale soluzione con conseguente utilizzazione del calciatore Clemente nello scorcio finale del campionato ed in particolare nella partita in oggetto sarebbe il frutto di una simulazione posta in essere fra il Gela ed il Paternò come risulterebbe dimostrato da alcune circostanze di fatto quali:

1) l'incredibile immediatezza e simultaneità della messa in mora del calciatore e del suo successivo ricorso per la declaratoria di risoluzione con procedura d'urgenza al Collegio Arbitrale;

2) L'atipico intervento del Paternò (soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale controverso) affinché il Collegio Arbitrale si pronunciasse con rito d'urgenza;

3) L'esistenza agli atti di due documenti (dichiarazioni di quietanza liberatorie a firma del Clemente) incompatibili fra loro.

Osserva questa Commissione che la simulazione presuppone, da parte di chi l'eccepisce, una prova assolutamente certa e non confutabile, mentre nel caso di specie, come già correttamente motivato dalla Commissione Disciplinare, questa certezza non esiste, sia perché il documento prodotto è privo di data e carente sotto il profilo della provenienza, sia perché le altre argomentazioni sono basate su mere supposizioni di scarso valore probatorio.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dal Foggia Calcio di Foggia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2002

1 - APPELLO DEL F.C. HELLAS VERONA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCAPIN ANDREA ED ALLA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO DI PREPARAZIONE, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 18.10.2001)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 18.10.2001 - la Commissione Tesseramenti, decidendo in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Scapin Andrea, nato il 3.1.1987, vincolato per la stagione 2000/2001 quale "giovane" per il F.C. Hellas Verona, statuiva che il calciatore aveva assunto la qualifica di "giovane di serie" a far data dal compimento del 14° anno di età e cioè dal 3.1.2001.

Rilevava la Commissione Tesseramenti che a norma dell'art. 33 delle N.O.I.F. il calciatore - tesserato per società associata alla Lega Nazionale Professionisti - aveva assunto "ex lege" la qualifica di "giovane di serie" al compimento del 14° anno di età e pertanto, sul piano di "ogni derivante conseguenza in dipendenza di tale nuovo, obbligatorio 'status'", che la società Hellas Verona era tenuta alla corresponsione alla U.S. Villazzano del premio di preparazione in dipendenza del tesseramento dello Scapin per detta società per le stagioni sportive 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il F.C. Hellas Verona osservando di aver tesserato il calciatore Scapin per la stagione 2000/2001 prima del raggiungimento da parte di questi del 14° anno di età e senza averne chiesto il tesseramento come "giovane di serie"; osservando, inoltre, che l'automatismo previsto dall'art. 33 N.O.I.F.: a) impedisce alla società di valutare prima della nuova stagione calcistica le capacità del giovane su cui eventualmente investire corrispondendo i premi di preparazione; b) impone al calciatore di 12 o 13 anni di età, per effetto dei meccanismi di cui allo stesso art. 33, co. 2°, N.O.I.F., un vincolo di appartenenza ad una società fino ad almeno 19 anni; c) legittima un vincolo di così lunga durata per un calciatore infra-quattordicenne senza consenso alcuno da parte dell'interessato (neppure dopo raggiungimento del 14° anno di età) o dei genitori, la cui adesione al tesseramento del minore è stata data per una o al massimo due stagioni. Chiedeva dichiararsi, pertanto, che il calciatore Scapin non aveva assunto nella stagione sportiva 2000/2001 la qualifica di "giovane di serie".

Nella seduta del 7 febbraio 2002 questa Commissione d'Appello rilevava l'effettiva esistenza di contrasto tra gli artt. 33 e 96 delle N.O.I.F. e che detto contrasto dava luogo a gravi discrasie. Ritenuta la necessità dell'intervento interpretativo della Corte Federale a norma dell'art. 22, co. 1° lettera a), C.G.S., rimetteva gli atti, pertanto, al Presidente Federale perché valutasse l'opportunità di investire del caso la Corte.

Chiamata a pronunciarsi con nota del 19.2.2002, la Corte riteneva di non prendere in considerazione le discrasie fatte presenti dal F.C. Hellas Verona in sede di appello e sostanzialmente condivise da questa Commissione e procedendo all'interpretazione logico-sistematica delle due norme statuiva che l'art. 33 N.O.I.F. assolve alla sola funzione di "individuare la categoria dei 'giovani di serie', limitando l'assegnazione di tale qualifica a quei calciatori 'giovani' che, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, siano

tesserati per una delle società". Posto, dunque, che "dalla lettura di questo primo comma (dell'art. 33 N.O.I.F. - n.d.e.) emerge esclusivamente l'individuazione della qualifica di 'giovane di serie' ed i soggetti destinatari di essa" ravvisava nell'art. 96 delle N.O.I.F. la norma che "ha ad oggetto il premio di preparazione che sono tenute a corrispondere le società le quali chiedono, per la prima volta, il tesseramento come giovane di serie ... di calciatori che nella precedente stagione sportiva sono tesserati come giovani". Dal coordinato disposto dei due articoli traeva la conclusione che "un giovane tesserato per una società associata a Lega professionistica, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, assume la qualifica, prevista dal primo comma dell'art. 33, di 'giovane di serie' e, pertanto, in quel momento, ha origine l'eventuale diritto al premio di preparazione che compete alla o alle società di provenienza".

Soffermando l'attenzione, la Corte, sul fatto che, "nel caso in esame non sussiste una manifestazione di volontà di tesseramento del calciatore giovane" e che "il diritto al premio di preparazione si realizzerebbe in virtù di una mera circostanza di fatto (il compimento del quattordicesimo anno di età del giovane)". Risolveva "l'apparente distonia" osservando che "la manifestazione di volontà del tesseramento può essere considerata comunque sussistente, nel momento in cui il calciatore giovane, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche" e ricorrendo, dunque, ad una "manifestazione implicita di volontà di tesseramento".

Alla luce di dette considerazioni esprimeva l'avviso che "per i 'Giovani' cui è attribuita la qualifica di 'Giovane di Serie', al compimento del 14° anno di età, si applica il disposto dell'art. 96 delle N.O.I.F. ".

Alla seduta del 20 giugno 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione da parte della Commissione Tesseramenti di norme contenute nelle N.O.I.F. e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Ha statuito senza possibilità di equivoci, la Corte Federale, che nel caso del "giovane di serie", tale da considerarsi a norma dell' art. 33 delle N.O.I.F. il "giovane" al compimento del 14° anno di età, il premio di preparazione è dovuto a prescindere (presenti gli altri requisiti) dalla "richiesta" di tesseramento da parte della società tenuta alla corresponsione del premio; dovendosi ritenere "implicita", anzi, detta richiesta nel fatto che "il giovane calciatore, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per la società associata ad una delle Leghe professionistiche", come nel caso in esame il F.C. Hellas Verona.

Così stando le cose, la tesi secondo cui non sarebbe stata avanzata richiesta alcuna di tesseramento ed il premio di preparazione, in difetto di tale requisito, non sarebbe dovuto non può essere condivisa. L'appello proposto, dunque, non può essere accolto.

Discende dal mancato accoglimento dell'appello l'incameramento della tassa reclamo (art. 29, comma 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Hellas Verona di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. LOCRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LOCRI / CASTROVILLARI DEL 17.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 171 del 12.4.2002)

Con atto 12 aprile 2002 l'Associazione Calcio Locri preannunciava appello, con richie-

sta di copia degli atti ufficiali avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività interregionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 171 del 12 aprile 2002.

Non pervenivano, però, a questa Commissione i motivi a sostegno del citato gravame.

Osserva pertanto e preliminarmente la C.A.F. che in applicazione dell'art. 33 n. 2 C.G.S. l'appello deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

Segue a tale declaratoria l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Locri di Locri. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. BARCOMURIALDINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CANTORI DANIELE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Off. n. 44 del 26.4.2002)

Il Gruppo Sportivo Barcomurialdina di Viterbo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 26 aprile 2002 e relativa alla squalifica fino al 30.6.2004 inflitta al calciatore Cantori Daniele.

La ricorrente chiede l'annullamento o quanto meno una riduzione della suindicata squalifica, adducendo l'assenza di premeditazione dato che il Cantori avrebbe agito istintivamente in preda ad un vero e proprio raptus determinato dal comportamento altrui. Inoltre, i buoni precedenti sportivi e la giovane età dello stesso avrebbero dovuto essere presi in considerazione al fine di una più equa determinazione della sanzione.

Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attingono esclusivamente al merito onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Barcomurialdina di Viterbo e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. COLLE DI FUORI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, DELL'INIBIZIONE DI MESI 1 AL PRESIDENTE SIG. SORDI LUCIANO E DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 AL CALCIATORE RONCONI EMIRO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 81 del 23.5.2002)

La Commissione Tesseramenti, su richiesta della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, dichiarava non valido il tesseramento del calciatore Ronconi Emiro, nato il 24.3.1974 matr. n. 3675327 in favore della A.S. Colle di Fuori relativo al modulo n. 74475 del 20.9.2001.

Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, rilevato che il calciatore Ronconi Emiro, aveva preso parte, in posizione irregolare di tesseramento, alle gare disputate il 7.10.2001; 14.10.2001; 21.10.2001; 4.11.2001; 18.11.2001; 21.11.2001; 2.12.2001;

9.12.2001, ai sensi dell'art. 25.4 C.G.S. deferiva la A.S. Colle di Fuori per violazione dell'art. 1.1 C.G.S.; il Presidente della stessa società per violazione dell'art. 2.1 C.G.S.; il calciatore Ronconi Emiro, matr. n. 3675327 per violazione di cui all'art. 40.4 N.O.I.F.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, presso atto della esecutorietà della delibera della Commissione Tesseramenti comminava alla A.S. Colle di Fuori la penalizzazione di otto punti in classifica da applicare nella corrente stagione sportiva; inibiva il Presidente della A.S. Colle di Fuori per mesi uno; squalificava il calciatore Ronconi Emiro per mesi dieci.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Colle di Fuori sostenendo:

- la violazione della procedura di cui all'art. 44.3 C.G.S. da parte della Commissione Tesseramenti;

- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12.8 C.G.S. ed eventualmente la necessità di una rimessione degli atti alla Corte Federale per la interpretazione delle norme di cui all'art. 12.8 C.G.S. e 42.3 e 7 C.G.S..

Nel merito chiedeva di revocare e/o annullare la decisione della Commissione Disciplinare ed in via subordinata una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

L'appello è infondato e va quindi rigettato.

Quanto alle lagnanze relative alla procedura adottata in sede di Commissione Tesseramenti, esse non possono avere ingresso in questa sede, non potendosi dar luogo ad un suo ulteriore esame, di competenza della Commissione Tesseramenti.

Relativamente agli altri motivi di censura, si osserva come grave sia stata la violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F. da parte del calciatore Ronconi Emiro, il quale risulta aver coscientemente firmato due tesseramenti con due nominativi diversi, Ronconi Enrico l'uno, Ronconi Emiro l'altro, e con due società diverse.

Ed è ovvio che la F.I.G.C., ricevuta richiesta di verificare l'esistenza di un precedente tesseramento relativo ad un dato nominativo, diverso da quello di cui si richiede il tesseramento, non possa che rispondere negativamente.

Consequenziale altresì che la Commissione Tesseramenti dichiarasse non valido il tesseramento del calciatore Ronconi Emiro, nato il 24.3.1974 matr. n. 3675327 in favore della A.S. Colle di Fuori relativo al modulo n. 74475 del 20.9.2001.

Giustamente è stato quindi applicato l'art. 12.8 C.G.S. che stabilisce "Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di evidente irregolarità, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori".

Tale lettura non lascia spazi interpretativi e/o poteri decisionali agli organi disciplinari, una volta accertata l'infrazione, così come avvenuto nella fattispecie in oggetto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Colle di Fuori di Colle di Fuori (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERA/ALBA CAVESE LUCIANA DELL'11.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Off. n. 89 del 30.5.2002)

La soc. Alba Cavese Luciana in merito alla gara Atletico Nocera / Alba Cavese Luciana dell'11.5.2002, eccepiva la regolarità della posizione dell'assistente dell'arbitro,

Signor Pisacane Luigi, tesserato con l'A.S. Atletico Nocera, sia perché non indicati, nella distinta gara, i dati anagrafici, sia perché lo stesso non era nelle condizioni fisiche previste per svolgere l'attività di guardalinee.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera di cui al C.U. n.89 del 30 maggio 2002 rigettava il reclamo risultando il Pisacane regolarmente tesserato per la società Atletico Nocera, ed avendo il direttore di gara consentito la sua partecipazione data la conoscenza personale dello stesso.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'Alba Cavese Luciana sostenendo che il Pisacane Luigi, tesserato per la soc. Atletico Nocera, non era idoneo a svolgere la funzione di assistente all'arbitro, avendo riportato, quale giocatore della stessa squadra, un infortunio che lo aveva tenuto lontano di campi di calcio per la durata di mesi tre ed aveva anche comportato inabilità al lavoro.

L'appello è inammissibile.

L'art. 33.2 C.G.S. stabilisce che il ricorso di parte deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, le parti hanno diritto di ottenere copia dei documenti ufficiali, richiesta preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel C.U. del provvedimento che si intende impugnare.

Precisa poi: "Analogha comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte". Obbligo a sua volta previsto dall'art.29.5 C.G.S., la cui inosservanza genera, ex art. 29.9 C.G.S., l'inammissibilità del reclamo.

Dall'esame degli atti è invece emerso che nessuna "analogha comunicazione" sia stata contestualmente inviata dalla Alba Cavese Luciana alla Atletico Nocera: e quella inviata il 17.6.2002 è tardiva, perché fuori dei termini previsti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio della copia dei motivi alla società controparte, l'appello come sopra proposto dalla soc. Alba Cavese Luciana di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. PRO CAPURSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE TERLIZZI ADRIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 16.5.2002)

Con ricorso spedito il 23 maggio 2002 l'U.S. Pro Capurso ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 41 del 16 maggio 2002 con la quale è stata ridotta al 30 giugno 2003 la squalifica che era stata inferta fino al 30 giugno 2004 al calciatore Terlizzi Adriano dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari in relazione alla gara Sporting Bitritto / Pro Capurso, disputatasi in Bitritto il 14.4.2002.

Deduca che il fatto imputato al calciatore Terlizzi Adriano si sarebbe svolto in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara e che, pertanto, la sanzione della squalifica, anche se sensibilmente ridotta in seconda istanza, sarebbe ingiusta.

Poiché tali deduzioni involgono questioni di mero fatto, che esulano dalla competenza di questa C.A.F., Giudice di terza istanza, il ricorso non può che meritare rigetto ai sensi dell'art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Pro

Capurso di Capurso (Bari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. USINESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 19 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETA' E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2002 AL CALCIATORE MASIA GAVINO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002)

Con ricorso inoltrato il 30.5.2002 l'Unione Sportiva Usinese Calcio proponeva appello a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sardegna del 16 maggio 2002 che le aveva inflitto, in seguito a deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, la penalizzazione di 19 punti in classifica, oltre alla squalifica fino al 30.8.2002 al calciatore Masia Gavino, per partecipazione dello stesso, in posizione irregolare, alle gare relative alle prime sette giornate del Campionato di Promozione 2001/2002.

La reclamante rilevava in via preliminare che la delibera della commissione disciplinare non le era stata direttamente comunicata, con la conseguenza che i termini per la proposizione dell'appello non erano ancora decorsi. Nel merito sosteneva l'inammissibilità del deferimento inoltrato alla Commissione Disciplinare dal Comitato Regionale Sardegna, perché fondato su una segnalazione della società Macomer che, non essendo stata direttamente interessata ad alcuna delle gare in questione, era priva di legittimazione attiva. In subordine, lamentava l'eccessività della sanzione inflitta, concludeva pertanto per l'annullamento, o in subordine per la riduzione, delle sanzioni impugnate.

La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è stato inoltrato a questa Commissione il 30.5.2002, ben oltre il settimo giorno successivo al 16.5.2002, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. Il suddetto termine è previsto a pena di inammissibilità dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Non è accoglibile, perché fondata sulla normativa previgente modificata dal Nuovo C.G.S., l'istanza di rimessione nei termini formulata dalla reclamante.

La dichiarazione di inammissibilità del reclamo preclude l'esame degli ulteriori motivi di gravame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, n. 2, C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Usinese di Usini (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. SAN FRUTTUOSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA AL CALCIATORE ANGELERI DAMIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002)

Il Giudice Sportivo sanzionava Angeleri Damiano con la squalifica al 30.6.2003. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, adita dall'A.S. San Fruttuoso, respingeva il reclamo sostenendo la tardività dello stesso, essendo stato spedito il 16.5.2002 e pertanto oltre il termine di gg. 3 dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2002; con ciò contravvenendo alla delibera di cui al Com. Uff. F.I.G.C. n. 7/A del 25 febbraio 2002, recepito con il Com. Uff. n. 35 del 28 marzo 2002, che abbreviava i termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate di Campionato.

Ricorreva a questa C.A.F. l'A.S. San Fruttuoso sostenendo l'insufficienza del termine così come abbreviato, impossibile da rispettare per le società che vivono di semplice volontariato come la ricorrente stessa.

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

Infatti il Com. Off. n. 7/A statuisce fra l'altro che gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24.3 C.G.S., per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Dagli atti risulta inconfutabilmente che il C.U. del Giudice Sportivo che squalificava il calciatore Angeleri Damiano è stato pubblicato il 9.5.2002 e pertanto, ex art. 17.11 C.G.S., a tale data conosciuto dagli interessati questi ebbero a presentare reclamo solo il 16.5.2002, pervenuto presso la Commissione Disciplinare il 20.5.2002 e pertanto ben oltre il termine dei gg. 3.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. San Fruttuoso di Monza (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. COLLIGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODI/COLLIGIANA DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Off. n. 213 del 7.6.2002)

Dopo la disputa della gara Todi/Colligiana del 28.4.2002 la U.S. Colligiana propose reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, chiedendo che fosse irrogata alla Soc. Todi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 per aver fatto partecipare alla gara stessa il calciatore Braganse Emilio il quale, non avendo risposto alla convocazione per la gara della Rappresentativa di Lega valevole per il Torneo Nazionale Filippo Jacinto del 25.4.2002, doveva ritenersi automaticamente inibito, ai sensi dell'art. 76 n. 3 N.O.I.F..

Il Giudice Sportivo, rilevato che i calciatori che neghino, senza legittimo motivo, la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega, sono passibili di sanzioni in ordine alle quali sono competenti a decidere le Commissioni Disciplinari, su deferimento degli Organi Federali, deliberò di dichiarare inammissibile il reclamo e di trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di sua competenza.

La U.S. Colligiana presentò reclamo alla Commissione Disciplinare, lamentando che il Giudice Sportivo non avesse applicato l'art. 76 n. 3 delle N.O.I.F., previo accertamento che il Braganse non aveva risposto alla convocazione per un asserito impedimento fisico.

La Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, con delibera apparsa nel C.U. n. 213 del 7 giugno 2002, respinse il ricorso osservando che la fattispecie in esame era stata correttamente inquadrata dal Giudice Sportivo nell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F..

Contro tale delibera propone ora ricorso la Colligiana, insistendo per l'applicazione dell'art. 76 comma 3 delle N.O.I.F. e la conseguente irrogazione in danno della soc. Todi della punizione sportiva della perdita della gara Todi/Colligiana del 28.4.2002.

Il ricorso è infondato.

La Commissione Disciplinare, con motivazione immune da vizi che questa C.A.F. condivide ha esattamente affermato che il Braganse, non avendo denunciato direttamente alcun infortunio o impedimento, è incorso nella violazione dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., relativa al calciatore che, senza provato e legittimo impedimento, neghi la propria

partecipazione all'attività delle Rappresentative.

Tale condotta comporta esclusivamente il deferimento del responsabile agli organi disciplinari per l'eventuale adozione di provvedimenti nei confronti dello stesso.

E' opportuno inoltre rilevare che nel caso di specie, in seguito a deferimento inoltrato dal Vice Presidente del Comitato Interregionale, la Commissione Disciplinare ha sanzionato il calciatore Braganse Emilio e la Società Todi F.C., con decisione divenuta definitiva, per violazione dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.; conseguentemente, nei confronti dei predetti non possono essere adottate ulteriori sanzioni basate sulla diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Colligiana di Colle Val d'Elsa (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

10 - APPELLO A.C. CASTELNUOVO MAGRA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONEGLIA/CASTELNUOVO MAGRA DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 42 del 23.5.2002)

La C.A.F. su richiesta di parte, rinvia a nuovo ruolo l'appello come innanzi proposto.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C - RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2002

1 - APPELLO DELL'A.S. NETINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NETINA/ROSOLINESE DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 21.3.2001)

L'A.S. Netina proponeva appello a questa Commissione avverso la decisione in merito alla gara Netina - Rosolinese del 2.12.2001 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 43 del 21 marzo 2002), con la quale veniva respinto il reclamo della predetta società circa la regolarità della posizione dei calciatori, indicati nella suddetta delibera, schierati dalla società Rosolinese.

In particolare la A.S. Netina poneva la sua attenzione sulla regolarità del tesseramento del calciatore Calvo Salvatore, facendo riferimento al telegramma del Comitato Regionale Sicilia del 23.1.2002 con il quale si comunica che il tesseramento era sospeso perché "privo del certificato di idoneità agonistica".

In seguito a ciò, questa C.A.F. pronunciava ordinanza in data 9.5.2002, richiedendo al Comitato Regionale Sicilia, per ottenere notizie circa l'esatta posizione di tesseramento del calciatore Calvo Salvatore, alla data del 2.12.2001.

Dalle notizie fornite dal Comitato è emerso che il Calvo, per la stagione 2001/2002 è tesserato per la società Rosolinese e che il suo certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica del dr. Salvatore Latino con validità di un anno, scadrà il 10.9.2002 ed era quindi efficace al momento della disputa della gara in esame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Netina di Noto (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ' EX ART 109 N.O.I.F., DALL'U.S. MANZANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 12/D - Riunione del 6.12.2001)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 12/D - Riunione del 6.12.2001 la Commissione Tesseramenti, decidendo sul ricorso proposto dal calciatore Giusti Andrea avverso la decisione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che ne aveva rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F., respingeva il reclamo.

Rilevava la Commissione, in estrema sintesi, che non era fondata l'eccezione di costituzionalità dell'art. 109 N.O.I.F. e che non si era verificata la situazione di inattività dedotta dal calciatore sia con riguardo alle prime quattro gare del campionato che nel prosieguo dello stesso.

Avverso tale delibera proponeva appello il Giusti ribadendo gli argomenti già esposti in precedenza. Lo stesso Giusti, tuttavia, benché espressamente invitato con una prima nota del 10.4.2002 (prot.41. 2962.22 AM/ef) e con una seconda del 4.6.2002 (prot. n. 3980.22 AM/ef), ometteva di versare la prescritta tassa reclamo.

Alla seduta del 10 giugno 2002 il difensore del Giusti, impossibilitato a comparire per impegni professionali, chiedeva differirsi la trattazione del procedimento ad altra data, ma poiché lo stesso difensore chiedeva ulteriore rinvio alla nuova data del 24 giugno, senza

dimostrazione alcuna dell'asserito impedimento professionale, questa Commissione disponeva procedersi oltre nella decisione del caso.

Causa l'omesso versamento della prescritta tassa reclamo l'appello proposto dal Giusti va dichiarato inammissibile.

A norma del comma 8 dell'art. 29 C.G.S. l'impugnazione avrebbe dovuto essere accompagnata dal versamento della relativa tassa, ma il Giusti non vi ha provveduto. Non vi ha provveduto neppure a seguito della duplice richiesta di regolarizzazione inoltratagli da questa Commissione il 10 aprile ed il 4 giugno 2002. Ne consegue che, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 29 cit., *"l'inosservanza della formalità costituisce motivo di inammissibilità"* del reclamo *"e ne preclude l'esame"*

Alla luce di dati di fatto come questi non può che dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto dal Giusti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, nn. 8 e 9, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal calciatore Giusti Andrea.

3 - APPELLO DEL C.F. VIPITENO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ - EX ART. 111 N.O.I.F. - PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE WILLEIT HANNES DA ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 24.1.2002)

Con il provvedimento impugnato, immediatamente esecutivo a norma dell'art. 44, comma 6, Nuovo C.G.S., la Commissione Tesseramenti ha accolto la richiesta di svincolo d'autorità presentata, in data 24 settembre 2001, da parte del calciatore Willeit Hannes, nato a Vipiteno il 9 novembre 1974, con relativo annullamento del tesseramento presso la società attualmente reclamante, per aver il medesimo preso la cittadinanza austriaca dal 22 settembre 1996 ed essersi trasferito, ivi prendendo la relativa residenza, ad Innsbruck (Austria) dal 14 luglio 2000.

La Commissione Tesseramenti ha giudicato fondata la richiesta, che dunque ha accolto, ricorrendo, allo stato degli atti versati in giudizio, i requisiti derivanti dal combinato disposto degli artt. 40, comma 6, e 111 delle N.O.I.F. atteso che il calciatore, oltre al cambio di cittadinanza, aveva comunque trasferito la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento (Provincia di Bolzano), stabilendosi in Comune di altra Nazione e comunque in circoscrizione territoriale non limitrofa (Innsbruck), ed essendo comunque decorso più di un anno dall'avvenuto cambio di residenza.

Con il reclamo in epigrafe, proposto ritualmente nei termini decorrenti dalla ricezione delle motivazioni relative alla delibera impugnata, ai sensi dell'art. 44, commi 5 e 6, Nuovo C.G.S., l'intestata società, che nulla aveva controdedotto ai tempi della richiesta di svincolo di autorità, lamenta il fatto che il calciatore svincolato abbia omesso di dichiarare di essere anche, come lo è sempre stato, cittadino italiano e che il medesimo, nonostante il provvedimento di svincolo, già il 17 marzo 2002 era nuovamente in campo per disputare una partita di campionato con una società italiana (Wiesen), dove aveva temporaneamente militato nella stagione precedente, oltretutto limitrofa a quella ricorrente in appello e disputante il campionato della medesima categoria.

Di qui, sempre ad avviso della società Vipiteno, può evincersi chiaramente l'inganno perpetrato, già dalla stagione 2000/2001, ai danni della medesima società reclamante, oltre che degli organi federali, in quanto non appena ottenuto ciò che gli interessava, cioè lo svincolo per cambio di residenza, il calciatore in argomento ha immediatamente ripristinato la sua posizione originaria di residenza in Italia, essendo rimasto anche cittadino italiano.

Il calciatore, con lettera del 25 maggio 2002, segnalava a questo Organo di Giustizia la pendenza dei termini processuali per le proprie deduzioni in ordine alla vertenza di nuovo tesseramento - presso, questa volta, la società S.V. Wiesen - pendente dinanzi alla Commissione Tesseramenti.

Questa Commissione d'Appello, con ordinanza assunta nella riunione del 30 maggio 2002 (Com. Uff. n. 36/C del 30.05.2002), ha dapprima rinviato a nuovo ruolo il reclamo proposto dal C.F. Vipiteno.

In esito, poi, alla riunione del 24 giugno 2002, la presente Commissione ha ritenuto che sussistano i requisiti per cui il reclamo possa essere trattenuto in decisione, atteso che l'attuale vertenza, per come instaurata dalla società deducente, risulta autonoma dai profili attinenti al secondo tesseramento in contestazione (quello presso la Wiesen), per i quali si dispiegherà separato procedimento, se del caso, nel suo doppio grado di giudizio.

A tal riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che anche la lamentata elusione delle norme federali rileva ai fini del secondo tesseramento e perciò, nell'eventualità, andrà trattata nella pertinente sede.

Quanto alla controversia in oggetto, il reclamo della Vipiteno non può essere favorevolmente definito.

Non può essere messo in discussione, infatti, agli stretti fini della presente vertenza, che sussistevano i requisiti per adottare pronuncia di svincolo di autorità per cambiamento di residenza, di cui all'art. 111 N.O.I.F..

In tal senso, non può revocarsi in dubbio che il cambio di residenza ci sia stato, oltre un anno prima dalla richiesta di svincolo, e che il Comune di destinazione (Innsbruck) sia collocato in Provincia non limitrofa (anche se territorialmente contigua, ma nondimeno appartenente ad altra Nazione).

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello non può sfuggire alla reiezione.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dal C.F. Vipiteno di Vipiteno (Bolzano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL S.C. RINASCITA LICIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUSEPPE BARBELLA/RINASCITA LICIGNANO DEL 19.1.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 58 del 16.5.2002)

La S.C. Rinascita Licignano proponeva reclamo contro la società Giuseppe Barbella per avere questa fatto partecipare, alla gara Giuseppe Barbella / S.C. Rinascita Licignano del 19.1.2002, il calciatore Russo Massimiliano nato a Napoli il 22.7.1988 al posto e con il nome di Russo Antonio nato il 21.4.1989.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo, risultando dagli atti, dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dall'arbitro della gara, che la società Giuseppe Barbella aveva effettivamente utilizzato il calciatore Russo Antonio.

Proponeva appello a questa Commissione d'Appello Federale la S.C. Rinascita Licignano sostenendo lo scambio di persona, effettuato applicando la fotografia di Russo Massimiliano alla tessera federale n. 082718 relativa a Russo Antonio.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

La tesi dello scambio di persona sostenuta dalla ricorrenti è sfornita di prova alcuna.

Dagli atti poi emerge l'assoluta certezza della regolarità della gara in esame, avendo

il direttore di gara precisato nel proprio referto di aver effettuato il riconoscimento per ben due volte non riscontrando anomalie; ed avendo poi confermato, in sede di audizione davanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, la piena regolarità degli adempimenti di riconoscimento dei calciatori, precisando che il cartellino n. 082718 recante la foto di Russo Antonio è conforme a quello da lui visionato prima della gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dallo S.C. Rinascita Licignano di Casalnuovo (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. GARDENIE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COPPA LAZIO UNDER 21 GARDENIE/ATLETICO TEVERE DELL'11.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 81/C del 23.5.2002)

L'A.S. Gardenie di Roma ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare che, su richiesta di riesame del Presidente del Comitato Regionale Lazio, in ordine all gara Gardenie / Atletico Tevere (Coppa Lazio Under 21) dell'11.5.2002, ha comminato alla soc. Gardenie la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ed ai calciatori Blundo Manuel, Cordaro Gionata, Riccardi Daniele, Comis Mattia e Parlato Maurizio squalifiche rispettivamente fino all'11.5.2007 al primo fino al 16.5.2006 al secondo e fino al 30.11.2002 agli altri.

Il ricorso attiene esclusivamente al merito della vicenda in quanto si sostiene che sarebbe avvenuto uno scambio di persona in evidente ed insanabile contrasto con quanto chiaramente risulta dagli atti ufficiali.

A sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. non è ammissibile un terzo grado di merito onde il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, n. 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Gardenie di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'U.S. CAORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE STRINATI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Off. n. 45 del 23.5.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna respingeva, in data 23.5.2002, il ricorso dell'U.S. Caorso avverso il provvedimento di squalifica, adottato dal Giudice Sportivo in data 8.5.2002, del calciatore Strinati Giuseppe per avere, lo stesso calciatore, alla fine della gara Caorso/Gossolengo del 25.4. 2002, colpito l'arbitro con un calcio alla caviglia destra ed indirizzato frasi di protesta verso lo stesso. Il provvedimento, tra l'altro, aumentava la durata della squalifica dal 31.12.2002, stabilita dal Giudice Sportivo al 30.4.2003.

L'U.S. Caorso chiede a questa Commissione in modifica di tale decisione una riduzione del periodo di squalifica, deducendo i seguenti motivi: 1) il calcio non è stato dato con intenzione di colpire, e ciò è provato dalla dichiarazione dell'arbitro che fa riferimento ad un calcio non violento che procura lieve dolore; 2) il comportamento del calciatore squalificato non va considerato più grave a fine gara, ma, in modo obbiettivo, a prescindere dal momento della gara.

L'appello dell'U.S. Caorso va dichiarato inammissibile.

Infatti il reclamo alla C.A.F., ai sensi dell'art.40, comma 7 lett. d/d1, del Codice di Giustizia Sportiva, è ammesso solo avverso decisioni riguardanti squalifiche superiori a dodici mesi e, nel caso in esame, come risulta in narrativa, la squalifica ha una durata inferiore ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40, n 7, lett. d/d1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Caorso di Caorso (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. VILLANOVA PETRONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE AMATO VITTORIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Off. n. 45 del 23.5.2002)

Con atto spedito il 31 maggio 2002 l'Associazione Sportiva Villanova proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Emilia - Romagna relativa alla gara S. Antonio / Villanova del 20.04.2002, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 45 del 23 maggio 2002.

Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 32 n. 2 C.G.S..

Il reclamo infatti è stato proposto senza il rispetto dei sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, fissata appunto dall'art. 32 n. 2 C.G.S. a pena di inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, n. 2, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Villanova Petroniano di Villanova (Bologna) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C. OLMESE CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASSIMILIANO DOMENICO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Off. n. 44 del 30.5.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 44 del 30 maggio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Olmese Cornaredo in merito alla posizione del tesserato Massimiliano Domenico della A.C. Trezano Vigor, ne dichiarava l'inammissibilità rilevando che a norma dell'art. 29 C.G.S. *"ogni società che reclama deve avere interesse diretto al reclamo stesso"*.

Avverso tale sentenza proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Olmese richiamando l'attenzione, quanto al fatto, sul doppio tesseramento nella stessa stagione sportiva del Massimiliano (come calciatore per la A.S. Nuova Cislano e come dirigente per la A.C. Trezano Vigor) e sull'aver partecipato a gare, lo stesso Massimiliano, durante il periodo di squalifica inflittagli per il doppio tesseramento. E rilevando, in punto di diritto, che l'art. 29, comma 3, C.G.S. dà facoltà di reclamo *"alle società anche terze portatori (recitius: portatrici) di interesse, anche e compreso l'interesse nei confronti della classifica"*

Alla seduta del 24 giugno 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla presunta erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia dell'art. 29 del

C.G.S. e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Il comma 3 dell'art. 29 C.G.S. richiamato dalla società appellante in effetti legittima alla proposizione di reclamo *"anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica"* Bisogna dire, tuttavia, che la norma in esame attribuisce ai terzi tale legittimazione nei (soli) casi di *"illecito sportivo"* e che nei rimanenti casi il comma 1 del medesimo art. 29 riserva la legittimazione ai soli portatori di interesse *"diretto"*

Nel caso della A.C. Olmese non si controverte di illecito sportivo, ma di irregolarità della posizione di un tesserato, di talché deve trovare applicazione non il comma 3 dell'art. 29 C.G.S. richiamato dalla società appellante, ma il comma 1 dello stesso articolo, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare.

Poiché dunque l'inammissibilità del gravame è stata rilevata correttamente, l'appello proposto deve essere respinto.

Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Olmese Cornaredo di Cornaredo (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.